



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 15/05/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente si duole di un'illegittima segnalazione operata dall'intermediario presso la centrale rischi finanziari CRIF. Riferisce che, dovendo procedere all'acquisto di un immobile, richiedeva un mutuo ad una società finanziaria che lo negava perché il suo nominativo risultava segnalato in CRIF. Effettuate tutte le verifiche ed indagini del caso apprendeva di essere stato vittima di un furto d'identità da parte di un soggetto che aveva utilizzato il suo nominativo per ottenere il finanziamento occorrente per l'acquisto di un pc portatile, senza poi procedere al pagamento delle rate. Il raggiro si era reso possibile in virtù della presentazione, all'atto della sottoscrizione del finanziamento, di documenti di identità falsi.

Contesta, dunque, la scarsa diligenza dell'intermediario nella verifica dell'identità prima della segnalazione in CRIF e chiede il risarcimento dei danni patrimoniali, per non aver potuto usufruire delle detrazioni previste per l'acquisto prima casa, e non patrimoniali scaturenti ex se dalla segnalazione illegittima.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario contesta la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico. Rappresenta di aver compiuto tutte le attività necessarie - e prescritte dalla legge - per l'identificazione del soggetto contraente e, ricevuto il reclamo, di essersi attivato immediatamente per ottenere la cancellazione dal CRIF. Contesta, poi, che il ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna dei danni lamentati. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorrente contesta l'inadempimento dell'intermediario all'obbligo di verifica dell'esattezza dei dati oggetto dell'illegittima segnalazione al CRIF.

L'intermediario eccepisce l'infondatezza delle argomentazioni avversarie assumendo di aver provveduto, tramite il preposto alla vendita, alla diligente acquisizione di tutta la documentazione utile all'identificazione del cliente.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, tuttavia, che: (i) i documenti forniti dal cliente erano stati falsificati; (ii) il conto corrente di addebito del RID era nei fatti inesistente; (iii) la firma apposta in calce al contratto di finanziamento è all'evidenza totalmente difforme da quella apposta dal ricorrente sul proprio documento di identità e sul ricorso.

Alla luce di quanto sopra emerge, con tutta evidenza, che, se l'intermediario si fosse debitamente attivato, quanto meno prima della segnalazione in CRIF, per la verifica dell'identità del soggetto segnalato, il pregiudizio non si sarebbe certamente prodotto.

Ne consegue l'illegittimità della segnalazione disposta a carico del cliente.

Occorre, a questo punto, verificare la risarcibilità dei danni paventati dal ricorrente, *sub specie* di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Quanto ai primi, il ricorrente asserisce che, non avendo potuto beneficiare, a causa dell'illegittima segnalazione, del mutuo, si sarebbe dovuto rivolgere ad altri soggetti e a mezzi più gravosi. Di tale circostanza, tuttavia, non fornisce prova alcuna.

Il ricorrente si duole poi di non aver potuto beneficiare delle detrazioni per l'acquisto di prima casa ex art. 15, co. 1, lett. b TUIR. Sul punto deve essere accolta l'eccezione dell'intermediario di carenza di prova e di insussistenza in capo a questo Collegio della competenza a svolgere un siffatto accertamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La carenza assoluta di prova in ordine ai danni patrimoniali, impone il rigetto della relativa domanda.

Deve, invece, trovare parziale accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, seppure in misura equitativa e considerevolmente ridotta rispetto alle ingiustificate e contraddittorie pretese del ricorrente, essendo ragionevole supporre, in mancanza di elementi contrari dedotti dall'intermediario, che l'illegittima iscrizione del ricorrente in CRIF sia stata per lui causa di pregiudizi risarcibili sotto tale profilo.

Tenuto conto dei parametri che è dato enucleare dalla fattispecie concreta, il Collegio ritiene che detti danni possano essere equitativamente liquidati in un importo pari ad €. 5.000,00, comprensivo di spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS